



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE ORDINARIA

DELIBERAZIONE N. 2014/00005 DEL 13/11/2014

OGGETTO : SUSSISTENZA O MENO, A CARICO DELL'ING. PIERPAOLO RUGGIERO, DI EVENTUALE SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ CON IL RUOLO DI CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 2.

L'anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 13:20 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

DAMMACCO SIG. ANDREA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	AMORUSO Sig. Nicola	SI
2	CARONE Sig. Claudio	SI
3	COLAPIETRO Sig. Matteo	NO
4	DAMIANI Sig. Nicola	SI
5	DI PANTALEO Sig. Davide	SI
6	IANNONE Sig. Aldo	SI
7	LATERZA Sig.ra Stefania	SI
8	LISCO Sig. Giacinto	NO
9	MARI Sig. Luigi	SI
10	MIOLLA Sig. Giovanni	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
11	NATALE Sig. Francesco	SI
12	PATRUNO Sig. Carlo	SI
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	NO
14	RELLA Sig. Giuseppe	NO
15	ROMITO Sig. Fabrizio	SI
16	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	SI
17	SALEMMI Sig.ra Giovanna	NO
18	SCHIRONE Sig. Luigi	SI
19	SIMONE Sig.ra Alessandra Piergiovanna	SI
20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Mario Marchillo .

Totale presenti: n. 15 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Matteo Colapietro Giacinto Lisco Giovanni Putignano Giuseppe Rella Giovanna Salemmi

SCHEDA VOTANTI

DAMMACCO	X
AMORUSO	X
CARONE	X
COLAPIETRO	--
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
IANNONE	X
LATERZA	X
LISCO	X
MARI	X
MIOLLA	X
NATALE	X
PATRUNO	X
PUTIGNANO	X
RELLA	--
ROMITO	--
RUGGIERO	--
SALEMMI	X
SCHIRONE	X
SIMONE	X
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE DAMMACCO E N. 18 CONSIGLIERI.

ESITO VOTAZIONE

Il Consiglio Municipale

con voti unanimi,

espressi per alzata di mano dal Presidente e dai Consiglieri presenti, come da scheda votanti di cui sopra,

approva

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE : Positivo

ALLA LUCE DELLE NOTE E DEI PARERI RICHIAMATI DAL SIG. SEGRETARIO GENERALE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA ESPRESSIONE DELLA PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA O MENO DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DA PARTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO.

Bari, 07/11/2014

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

(Mario Marchillo)

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()

Si allontana il Consigliere Ruggiero (presenti il Presidente e n. 14 Consiglieri).

Il **Presidente del Municipio 2 Avv. Andrea Dammacco**, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici amministrativi, riferisce:

PREMESSO

- che in data 15 settembre 2014, la Ripartizione Ragioneria – Ufficio Mandati – ha restituito alla Direzione del Municipio la proposta di determinazione n. 2014/402/00093, ad oggetto: "Atto di liquidazione per corresponsione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri del Municipio 2 per la partecipazione ai lavori di Consiglio e/o commissioni mesi di luglio e agosto 2014", con la seguente annotazione:

"SI RESTITUISCE ATTESO CHE UN CONSIGLIERE – ING. RUGGIERO PIERPAOLO – HA RICEVUTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCARICO QUALE LIBERO PROFESSIONISTA, IN PARTE GIÀ LIQUIDATO E PER IL QUALE ERA STATO CHIESTO DALL'UFFICIO PROPONENTE UN PARERE, VISTA L'INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, AL SEGRETARIO GENERALE CHE CON NOTA PROT. 99392/VI/4 DEL 18/4/2014 EVIDENZIAVA LA CONDIZIONE "TERMINALE" DEL MANDATO COME CONSIGLIERE. ALLA LUCE DELLA RIELEZIONE DEL SUDDETTO CONSIGLIERE SI CHIEDE DI VERIFICARE L'INCOMPATIBILITÀ CITATA (EX ART 63) E L'EVENTUALE OPZIONE DELL'ING. RUGGIERO";

- che con propria nota prot. n. 203480 del 16/9/2014, allegata e parte integrante, il Dirigente del Municipio, considerata la rielezione dell'Ing. Ruggiero nel Consiglio del Municipio 2, ha richiesto il parere del Segretario Generale del Comune di Bari, per conoscere se - nella fattispecie - la condizione di "Consigliere" dello stesso, sia da ritenersi o meno compatibile con l'incarico prestato per conto dell'Amministrazione Comunale di Bari, ai sensi dell'art. 63 del TUEL;
- che il Segretario Generale, con parere prot. n. 209031 del 23/9/2014, non ha ritenuto condivisibile la condotta descritta nella nota tenuta dalla Rip. Ragioneria – consistita nella sospensione della liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Municipio 2, emolumenti che come noto sono legati all'esercizio della carica di consigliere del Municipio, suscettibile di sospensione solo in caso decadenza per accertata incompatibilità dichiarata ai sensi dell'art. 69 TUEL dall'Organo cui il Consigliere Ruggiero appartiene (il Consiglio di Municipio), rimettendo nel contempo il carteggio precedentemente, intervenuto anche a sua firma;
- che con successiva nota prot. n. 212408 datata 26/09/2014, il Direttore del Municipio, nel richiamare la specifica regolamentazione dell'Ente in materia di anticorruzione richiedeva al Sig. Segretario Generale ulteriore parere nella sua veste di Responsabile Anticorruzione;
- che il Segretario Generale, con parere trasmesso a mezzo e-mail del 29 settembre 2014, ha ritenuto *"che l'incompatibilità che si contesta al Consigliere Ruggiero non rientra tra quelle previste dal D. Lgs 39/2013, la cui competenza è ascrivibile al Responsabile del Piano Anticorruzione ma, trattandosi di causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 2 TUEL, sia la contestazione che la pronuncia*

dell'eventuale decadenza competono al Consiglio del Municipio ai sensi dell'art.69 TUEL";

- che, peraltro, *"tale pronuncia si rende obbligata, avendo la Ragioneria Comunale richiesto di attivare "la verifica dell'incompatibilità" del Consigliere Ruggiero";*
- che il Segretario ha sottolineato, inoltre, che la relazione istruttoria della deliberazione del Consiglio del Municipio non può prescindere dalla documentazione inviata con nota 209031 del 23/9/2014, consistente nelle seguenti note e pareri:
 - 1) Nota prot. 137510 del 10/6/2014 a firma del Direttore di Settore Edilizia Pubblica, Avv. Valla, indirizzata all'Ing. Pierpaolo Ruggiero, avente ad oggetto: "Onorario per incarico professionale per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale" con la quale la Dirigente, nel richiamare l'art. 63 del D. Lgs 267/00 chiede al Consigliere Ruggiero di precisare la propria posizione in relazione alle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalle norme;
 - 2) Nota del Consigliere Ruggiero datata 24 giugno 2014, trasmessa alla Rip. Stazione Unica Appaltante - settore Edilizia Pubblica , che trasmette apposito parere legale dell'Avv. Antonio Galantino, datato 18 giugno 2014, con cui si argomentava l'assoluta assenza di incompatibilità dell'incarico con la posizione di Consigliere Circoscrizionale prima e Municipale poi;
 - 3) Nota prot. n. 151039 del 27/6/2014 trasmessa dalla Rip. Stazione Unica Appaltante - Settore Edilizia Pubblica - al Sig. Segretario Generale, con cui la Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Avv. Valla riteneva di condividere quanto affermato dall'Avv. Antonio Galantino, richiedendo comunque ulteriore parere al Sig. Segretario Generale;
 - 4) Parere del Segretario Generale prot. n. 1555572 del 3/7/2014 indirizzato al Direttore di settore Edilizia Pubblica, Avv. Valla, con cui il Sig. Segretario Generale ha condiviso anch'egli quanto affermato dall'Avv. Antonio Galantino, esprimendo parere favorevole.

DATO ATTO

che la situazione del consigliere Ruggiero non risulta mutata rispetto al parere favorevole espresso dal Sig. Segretario Generale con nota n. 1555572 del 3/7/2014 all'esito della verifica dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del TUEL, condotta dalla Ripartizione Stazione Unica Appaltante.

DATO ATTO altresì

che il Consiglio del Municipio è l'unico organo deputato a pronunciarsi (positivamente o negativamente) sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità;

VISTO l'art.69 del TUEL che recita:

1.- "Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2.- L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3.- *..omissis..*

4.- Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5.- Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6.- La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7.- Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Aperta la discussione, registrata a parte e durante la quale entrano i cons. Lisco, Salemmi e Putignano e si allontana il Consigliere Romito (presenti il Presidente e n.16 Consiglieri), intervengono - per dichiarazione di voto - i Consiglieri Damiani, Iannone e Schirone.

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

VISTO la nota prot. n. 203480 del 16/9/2014 (ALL. 1);
VISTO la nota prot. n. 99329/VI/4 del 18/4/2014 (ALL. 2);
VISTO la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità del
18/7/2014 (ALL. 3);
VISTO la nota prot. n. 209031- II-4 del 23/9/2014 (ALL. 4);
VISTO la nota prot. n. 212408 del 26/9/2014 (ALL. 5);
VISTO la e-mail del 29.9.2014 (ALL. 6);
VISTO la nota prot. n. 137510 del 10/6/2014 (ALL. 7);
VISTO la comunicazione del 24.6.2014 (ALL. 8);
VISTO la nota prot. n. 151039 del 27/6/2014 (ALL. 9);
VISTO la nota prot. n. 155572/II/9 del 03/7/2014 (ALL. 10);

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione di che trattasi è stato formulato il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Municipio 2;


RITENUTO

di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **NON SUSSISTERE**, per tutti i motivi esposti in narrativa, a carico dell'Ing. Pierpaolo Ruggiero, alcuna situazione di incompatibilità con il ruolo di Consigliere del Municipio 2;
2. **TRASMETTERE** il presente atto al Sig. Segretario Generale e alla Ripartizione Ragioneria Generale.



COMUNE DI BARI

Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. 7-marzo 2005 n.62 e ss.mm.)

Prot. n. 203480

del 16/09/2014

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza Consigliere Municipale Ing. PIERPAOLO RUGGIERO. - QUESITO.

Al Sig. Segretario/Direttore Generale
Responsabile trasparenza

SEDE

Con la presente si informa che in data 15 settembre u.s., la Rip. Ragioneria - Ufficio Mandati - ha restituito a questa Direzione la proposta di determinazione n. 2014/402/00093, avente ad oggetto: "Atto di liquidazione per corresponsione gettoni di presenza in favore dei consiglieri del Municipio 2 per la partecipazione ai lavori di consiglio e/o commissioni mesi di luglio e agosto 2014", con la seguente annotazione:

"SI RESTITUISCE ATTESO CHE UN CONSIGLIERE- ING. RUGGIERO PIERPAOLO- HA RICEVUTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCARICO QUALE LIBERO PROFESSIONISTA, IN PARTE GIA' LIQUIDATO E PER IL QUALE ERA STATO CHIESTO DALL'UFF. PROPONENTE UN PARERE, VISTA L'INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI, AL SEGRETARIO GENERALE CHE CON NOTA PROT.99329/VI/4 DEL 18.4.2014 EVIDENZIAVA LA CONDIZIONE"TERMINALE" DEL MANDATO COME CONSIGLIERE. ALLA LUCE DELLA RIELEZIONE DEL SUDDETTO CONSIGLIERE SI CHIEDE DI VERIFICARE L'INCOMPATIBILITA' CITATA (EX ART.63) E L'EVENTUALE OPZIONE DELL'ING. RUGGIERO" (che si allega in copia).

Avendo ottenuto copia della succitata nota (PROT.99329/VI/4 DEL 18.4.2014, anch'essa allegata in copia), atteso che l'Ing. Pierpaolo Ruggiero, rieletto Consigliere nel Municipio 2, ricopre effettivamente ad oggi tale carica e che - in occasione della seduta di convalida degli eletti (28 luglio 2014) - ha rilasciato apposita e dovuta dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (che si allega in copia), rendesi necessario ed urgente conoscere se - nella fattispecie - la condizione di "Consigliere" dell'Ing. Ruggiero, ai sensi dell'art. 63 - comma 2 - del TUEL, è da ritenersi o meno compatibile con l'incarico prestato per conto della Amministrazione comunale di Bari.


Distinti saluti

IL DIRETTORE
dot. M. MARCHILLO

Il Responsabile del Procedimento
dot. SSA A. CASSANO

(ex 3^ Circoscrizione) Sede di Stradella del Caffè, 26 - 70124 Bari (Organi Politici) - tel. 080/5774816 - fax 080/5774820 -
circoscrizione3@comune.bari.it circoscrizione3.comunebari@pec.rupar.puglia.it

(ex 6^ Circoscrizione) sede di via Bruno Zaccaro, 17-19 - 70126 Bari - tel. 080/5774247 - fax 080/5774820 -
circoscrizione6@comune.bari.it circoscrizione6.comunebari@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

- ALL. 2 -

OK

①

Prot. 99329/VI/4

Bari 18-04-2014

OGGETTO: Riscontro nota del 4 aprile 2014 prot. n. 87533:
ATTO DI LIQUIDAZIONE - Onorario per incarico professionale per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale. Liquidazione fattura in favore dell'Ing. Pierpaolo RUGGIERO.

e, p.c.

Al Direttore di Settore E.P.
Avv. Anna Valla
Dott. Catanese Francesco
Loro sedi

Con riferimento alla nota riportata in oggetto, si chiarisce quanto segue:

- 1) Il Signor Pierpaolo Ruggiero ricopre effettivamente la carica di Consigliere Circoscrizionale.
- 2) L'art. 63 del TUEL comma 2 prevede l'incompatibilità della carica di colui (Consigliere circoscrizionale) che è "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di somministrazione appalti, nell'interesse del Comune".
- 3) Appare evidente che l'incompatibilità citata (ex art. 63) operando sullo STATUS di Consigliere Circoscrizionale avrebbe dovuto essere eccepita con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 69, consentendo all'interessato di rimuovere la causa di incompatibilità di optare per la carica che intendeva conservare.

Allo stato, vista la condizione "terminale" dei Consigli Circoscrizionali (ex art. 38 del TUEL) appare poco praticabile l'attivazione della procedura di cui al precedente accapo. Così come appare difficoltoso sul piano strettamente giuridico "sanzionare" l'interessato con la mancata liquidazione della sua prestazione professionale, senza incorrere in un contenzioso per indebito arricchimento.

Dr. Mario D'Amelio

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Il sottoscritto/a RUGGERO VIELLO nato/a a BARI il 05/07/67, residente in BARI alla Via F. L. DI RUSSO civ. 89 eletto/a Consigliere Municipale (Municipio 2) del Comune di Bari.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. li n.ri:60/63/65/67 E 68 DEL TUEL N. 267/2000 e in adempimento dell'art.20 D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 ed in particolare l'insussistenza delle cause di cui agli artt.3,4, 7, 9, 11, 12, 13 e 14 di cui si riporta la rubricazione

- Art.3 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
- Art.4 - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati.
- Art.7 -Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
- Art.9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Art.11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Art.12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Art.13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Art.14 - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitari locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali


Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità.

PS: Allega copia del documento di identità


Trattamento dati personali

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Bari, li 18/07/2014

Il dichiarante


- ALL. 4 -



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale/Direttore Generale

Prot. n. 209031-II-9

Bari 23-09-2014

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Oggetto: Riscontro nota n. 203480 del 16.09.2014 del direttore del municipio 2. Questione incompatibilità Consigliere Ruggiero.

Al Dr. Mario Marchillo
Dir. del Municipio 2

Al Dr. Francesco Catanese
Dir. Ragioneria

e, p.c.

Dr. Pierpaolo Ruggiero
Consigliere Municipio 2

Loro sedi

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto del Direttore del municipio 2, rappresento quanto segue.

Non ritengo condivisibile la condotta descritta nella nota tenuta dalla rip. Ragioneria - ufficio mandati- consistita nella sospensione della liquidazione del gettoni di presenza dei consiglieri del municipio 2, emolumenti che come noto sono legati all'esercizio della carica di consigliere del municipio, suscettibile di sospensione solo in caso di decadenza per accertata incompatibilità dichiarata ai sensi dell'art. 69 TUEL dall'organo cui il Consigliere Ruggiero appartiene (il consiglio del Municipio). Le rimetto in allegato la corrispondenza già intercorsa con il Settore edilizia pubblica della ripartizione SUA affinché possa la SV provvedere alla predisposizione della relazione istruttoria che dovrà accompagnare la proposta di delibera di consiglio del municipio 2 con la quale, segnalata l'esistenza della presunta causa di incompatibilità, si consenta all'unico organo deputato ad esprimersi, il Consiglio del municipio, di pronunciarsi sulla sussistenza o meno della causa di incompatibilità ai fini della decadenza dalla carica.

Nelle more e fino a quando non venga disposta da parte del consiglio la decadenza del consigliere, dovranno essere corrisposti i relativi emolumenti.

Dr. Mario D'Ameljo



COMUNE DI BARI

PROT. N° 212408

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

- ALL. 5 -
3

Desc 26/09/2014

e, pc

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario D'AMELIO
Responsabile Prevenzione della Corruzione
AL SIG. PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2
AL SIG. DIRETTORE RAGIONERIA GENERALE
AL SIG. CONSIGLIERE PIERPAOLO RUGGIERO
LORO SEDI

OGGETTO: Questione incompatibilità Consigliere Ruggiero.

In riscontro Sua nota prot. n. 209031- II-9 del 23.9.2014, si riportano qui di seguito le disposizioni regolamentari dell'Ente in materia:

"Il Responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs 8/4/13 n. 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

A tal fine, il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato".

Alla luce di quanto precede, l'iter procedurale da Lei richiamato in capo al Municipio è evidentemente conseguente all'esercizio di una funzione di Sua esclusiva competenza.

In attesa di Sue determinazioni in merito, nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. Mario MARCHILLO

(ex 3^ Circoscrizione) Sede di Stradella del Caffè, 26 - 70124 Bari (Organi Politici) - tel. 080/5774816 - fax 080/5774820 -
circoscrizione3@comune.bari.it circoscrizione3.comunebari@pec.rupar.puglia.it

(ex 6^ Circoscrizione) sede di via Bruno Zaccaro, 17-19 - 70126 Bari - tel. 080/5774247 - fax 080/5774820 -
circoscrizione6@comune.bari.it circoscrizione6.comunebari@pec.rupar.puglia.it

- ALL 6 -

Mario Marchillo

Da: MARIO D'AMELIO <m.damelio@comune.bari.it>
Inviato: lunedì 29 settembre 2014 11:12
A: m.marchillo@comune.bari.it; ufficio.presidenzaconsiglio@comune.bari.it;
a.oreste@comune.bari.it
Oggetto: questione Ruggiero
Priorità: Alta

Con riferimento alla sua nota n. 212408 del 26.09.2014 Le evidenzio, in via definitiva, che l'incompatibilità che si contesta al Consigliere Ruggiero non rientra tra quelle previste dal Dlgs 39/2013 la cui competenza è ascrivibile al Responsabile del Piano anticorruzione ma, trattandosi di causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 2 Tuel , sia la contestazione che la pronuncia dell' eventuale decadenza competono al consiglio del Municipio ai sensi dell'art. 69 TUEL.

Resta fermo che qualora il Consiglio dalla relazione istruttoria da lei predisposta non dovesse ravvedere alcuna causa di incompatibilità potrebbe pronunciarsi in termini di non sussistenza della causa di incompatibilità impedendo il proseguo del procedimento.


Tale pronuncia, si rende obbligata, avendo la Ragioneria comunale (ufficio del Comune di Bari) richiesto di attivare "la verifica dell'incompatibilità" del Consigliere Ruggiero.

Si tratta dunque di un procedimento avviato d'ufficio che dovrà seguire i dettami dell'art. 69 TUEL . Compete infatti al consiglio del Municipio contestare (o meno) la causa di incompatibilità, e, qualora sia il caso, pronunciarsi (positivamente o negativamente) sulla sussistenza o meno della causa di incompatibilità.

Attraverso la sua relazione istruttoria, che non potrà prescindere alla documentazione inviata con mia nota n. del. 209031 del 23.09.2014 il consiglio avrà modo di formare il suo convincimento.

Potrebbe esserle utile acquisire dall'ufficio consiglio comunale la proposta di delibera predisposta dalla rip. segreteria Generale per un caso analogo al suo quello avviato (su istanza di parte) nei confronti del Consigliere comunale Domenico Di Paola che differisce da quello del Consigliere Ruggiero limitatamente alla fase dell'iniziativa.

Dr. Mario D'Amelio



COMUNE DI BARI

--- ALL. 7 ---
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici
Settore Edilizia Pubblica

Protocollo n. 137510

del

10/06/2014

Risposta a nota n.

del

Allegati:

Oggetto: Onorario per incarico professionale per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale.

All' Ing. Pierpaolo Ruggiero
Via S. Castromediano n. 129

70126 BARI

In riferimento all' istruttoria in oggetto, nel richiamare il D. Lgs. 267/2000 art. 63 comma 1.2., in cui si rilevano le cause di incompatibilità, con la presente, si chiede di precisare la VS posizione in relazione alle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalle norme.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di urgente riscontro, per il legittimo prosieguo dell'iter amministrativo della pratica di che trattasi.

Il Direttore di Settore E.P.
(Avv. Anna Vaila)

Protocollo n.: Comunicazione 5 SETTORE E.P. Avv. VALLA
del 24 giugno 2014

Allegati: Parere Avvocato Anonimo Galantini

Spett.Le

COMUNE DI BARI

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti
e Gestione Lavori Pubblici

Settore Edilizia Pubblica

C.so Vittorio Emanuele-II, 84

70122 - BARI

c.a: Avv. ANNA VALLA

Direttore di Settore E.P.



OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, delle scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale per la durata di 5 (cinque) anni". Trasmissione Parere Legale.

In riferimento alla Vs. nota Prot. n°137510 del 10/06/2014 si trasmette apposito parere legale dirimente in merito alla problematica sollevata.

Distinti Saluti

Bari 24 Giugno 2014

ING. Pierpaolo RUGGIERO



STUDIO LEGALE GALANTINO

Avv. Antonio Galantino
Avv. Leandro Monterisi
Avv. Benedetta Tagarelli
Dott. Leonardo Pesce
Dott. Marilena Occhiogrosso
Dott. Maria Spallina

2/143

Bari, 18 giugno 2014

Racc. a mano

Spett.le
Comune di Bari
Ripartizione Stazione Unica Appaltante
Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Pubblica

Oggetto: Ruggiero Pierpalo c/ Comune di Bari

In nome e per conto dell'Ing. Pierapolo Ruggiero riscontro Vs. nota prot. n. 137510 del 10/06/2014, avente ad oggetto "Onorario per incarico professionale per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale", per specificarVi quanto segue:

In primis, si precisa che, nella fattispecie in esame, l'ing. Pierpaolo Ruggiero, a seguito delle votazioni per i Municipi del 25/05/2014, è stato eletto consigliere del Municipio 2 di Bari e che tale carica deve essere equiparata giuridicamente a quella di consigliere circoscrizionale da lui ricoperta nel precedente mandato.

Entrando, poi, in medias res, in riferimento allo specifico problema della incompatibilità tra le cariche di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale ed eventuali incarichi professionali, si precisa quanto di seguito evidenziato.


In tema di incompatibilità, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha riprodotto la normativa in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981 n. 154.

Le "cause tassative di incompatibilità" alle cariche di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.

Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta (articolo 68, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000), ma possono essere rimosse (articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all'articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

"Sono incompatibili con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale:

comma 1 omissis



comma 2) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione (articolo 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000), sempre che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative iscritti negli appositi pubblici registri (articolo 63, comma 2)."

A tal riguardo si evidenzia che è assolutamente errato il riferimento da Voi effettuato, nella nota in esame, al predetto comma 2, poiché le ipotesi in esso previste non possono in alcun modo essere riferite all'ing. Ruggiero che possiede una regolare partita IVA ed è iscritto nell'elenco dei professionisti del Comune di Bari per l'affidamento dei servizi di ingegneria e non è pertanto, in alcun modo, riconducibile alla fattispecie *"titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento"* che *"hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati.."*

L'ing. Ruggiero rientrerebbe, semmai, nelle fattispecie previste dal comma 3 che prevede, tra le altre, l'ipotesi del consulente tecnico e che recita "il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese soggette a vigilanza o sovvenzionate e di quelle che hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o sovvenzionate dall'ente in modo continuativo e non in base a una legge nazionale o regionale (articolo 63, comma 1, numero 3, del decreto legislativo 267/2000)".

Ebbene dopo un'attenta lettura anche di tale comma è assolutamente evidente l'impossibilità, giuridica e fattuale, di riferire l'incarico affidato all'ing. Ruggiero a tale previsione legislativa, poiché, nella fattispecie in esame manca un elemento fondamentale previsto dalla legge: la continuità che implica esclusività e permanenza.

Trattasi infatti di un incarico a termine, che alla naturale scadenza terminerà, senza possibilità di rinnovo alcuno.

Soltanto il requisito della continuità, previsto da entrambi i commi 2 e 3, infatti, potrebbe determinare una eventuale situazione di incompatibilità.

Ciò è ben evidenziato nel parere del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 1998 laddove viene precisato che "del tutto particolare è lo status dei professionisti che non possono essere considerati come prestatori di un servizio nell'interesse dell'ente locale. La norma infatti è diretta a soggetti che abbiano un rapporto giuridico continuativo con il comune, in virtù del quale sia tenuto ad effettuare prestazioni specifiche idonee a determinare un conflitto di interessi con l'ente nel corso dell'adempimento degli obblighi assunti. Con riferimento al rapporto di lavoro libero professionale la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli incarichi saltuari non hanno peso rilevante sull'elettorato passivo ed ancora che è irrilevante il



sussequirsi di una serie di incarichi professionali a meno che non si ripetano costantemente nel tempo.

In sostanza, la concretizzazione dell'ipotesi ostativa allo svolgimento del mandato è riconducibile alla nozione di continuità che implica esclusività e permanenza. Pertanto l'incompatibilità non sussiste laddove tale requisito non sia riscontrabile nel concreto".

Si specifica altresì che l'ing. Ruggiero ha partecipato regolarmente ad una procedura negoziata, parimenti ad altri quattro professionisti, del Comune di Bari per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, delle scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale.

Tra gli altri documenti l'ingegnere produceva una dichiarazione in cui precisava di non aver ricevuto negli ultimi 12 mesi altri incarichi professionali sia in forma singola che associativa, da parte del Comune e tale dichiarazione dimostra l'assoluta saltuarietà dell'incarico.

Peraltro nell'ultimo curriculum consegnato al Comune di Bari, alla pagina 3 era ben specificato che l'ing. Ruggiero ha ricoperto la carica di consigliere circoscrizionale dal 2004 e dunque il Comune era ben a conoscenza di tale carica.

Alla fine della procedura negoziata all'ing. Ruggiero veniva regolarmente affidato il suddetto incarico avendo ottenuto il miglior punteggio tecnico e avendo contestualmente offerto il miglior ribasso rispetto agli altri partecipanti.

Viepiù, tale incarico non prevede da parte dell'Ingegnere alcun tipo di progettazione da approvarsi in giunta comunale.

Alla luce di tanto non si ravvede pertanto la sussistenza di alcuna incompatibilità dell'incarico in esame con la posizione di consigliere circoscrizionale prima e municipale poi.

Restando in ogni caso a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

In allegato si trasmette copia del parere ministeriale innanzi citato.

Bari, 18 giugno 2014

Avv. Antonio Galantino

Per conferma e ratifica

Ing. Pierpaolo Ruggiero

Via Dante Alighieri n. 33 - 70121 Bari
telefono 080/522.72.42 - 522.72.38 telefax 080/575.29.08
mail: infodesk@avvocatogalantino.it
pec: galantino.antonio@avvocatibari.legalmail.it

Si riceve tutti i giorni feriali, previo appuntamento, dalle ore 16.30 alle ore 19.30

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – direzione centrale delle autonomie – ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 28 dicembre 1998, prot. n. 15900/20/102/8/5.

Posizione del sindaco, avvocato, che riceve incarichi legali nel comune in cui esplica il mandato.


Al riguardo si rappresenta che l'art. 3, comma 3 della legge 154/81, recepita dall'ordinamento della regione siciliana con l.r. 24 giugno 1986, n. 31, prevede l'incompatibilità del consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Rispetto a tale ipotesi del tutto particolare è lo status dei professionisti che non possono essere considerati come prestatori di un "servizio" nell'interesse dell'ente locale. La norma è infatti diretta a soggetti che abbiano un rapporto giuridico continuativo con il comune, in virtù del quale sia tenuto ad effettuare prestazioni specifiche idonee a determinare un conflitto di interessi con l'ente nel corso dell'adempimento degli obblighi assunti.

Con riferimento al rapporto di lavoro libero professionale la Corte di Cassazione ha ritenuto (Cass. 8 gennaio 1979, n. 72) che gli incarichi saltuari non hanno peso rilevante sull'elettorato passivo, ed ancora (Cass. 14 maggio 1975, n. 1854) che è irrilevante il susseguirsi di una serie di incarichi professionali a meno che non si ripetano costantemente nel tempo.

In sostanza, la concretizzazione dell'ipotesi ostativa allo svolgimento del mandato è riconducibile alla nozione di continuità che implica esclusività e permanenza.

Pertanto l'incompatibilità non sussiste laddove tale requisito non sia riscontrabile nel concreto.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici
Settore Edilizia Pubblica

Protocollo n. 151039

del 27.06.2014

Risposta a nota n.

del

Allegati:

Oggetto: Onorario per incarico professionale per Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale.

Al Sig. Segretario Generale

F.R. Petrucci 27/06

SEDE

In riferimento all'istruttoria in oggetto, nel richiamare il D. Lgs. 267/2000 art. 63 comma 1.2., in cui si rilevano le cause di incompatibilità, l'Ing. Pierpaolo Ruggiero in data 25.06.2014, ha trasmesso apposito parere legale rilasciato dall'Avvocato Antonio Galantino, di cui si allega copia, dirimente in merito alla problematica sollevata dalla Ripartizione Ragioneria Comunale.

Si fa presente, che la Ripartizione scrivente nel prendere atto di quanto dichiarato dallo Studio Legale Galantino ritiene di condividere quanto affermato dall'Avv. Antonio Galantino.


Si resta in attesa di ricevere in merito il parere di Sua competenza che permetta il prosieguo dell'iter amministrativo della pratica di che trattasi.

Distinti saluti.

Il Direttore di Settore E.P.
(Avv. Anna Valla)

27/06/14

27.06.14



COMUNE DI BARI

Il Segretario Generale

- ALL. 10 -
Sig. G. Geronzi
4/07/14 -
OV
(11)

Prot. 155572/II/9

Bari 03-07-2014


OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 151039 del 27.06.2014 - "Onorario per incarico professionale per la Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale.

All'Avv.to Anna Valla
Direttore di Settore E.P.

Sede

Con riferimento alla nota in oggetto riportata, anche lo scrivente ritiene di condividere quanto affermato dall'Avv. Antonio Galantino per cui si esprime parere favorevole al prosieguo dell'iter amministrativo della pratica di che trattasi.

Dr. Mario D'Amelio



Secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto la "proposta di deliberazione avente ad oggetto "sussistenza o meno a carico dell'ing. Pierpaolo Ruggero di eventuali situazioni di compatibilità con il ruolo di consigliere del municipio 2".

Diamo atto che si allontana il cons. Ruggero.

Premesso che in data 15 settembre 2014 la ripartizione Ragioneria, ufficio mandati, ha restituito alla direzione del municipio la proposta di determinazione n. 2014/402/00093 ad oggetto "atto di liquidazione per corresponsione gettone di presenza in favore dei consiglieri del municipio 2 per la partecipazione ai lavori di Consiglio, Commissioni, dei mesi di luglio e agosto 2014, con la seguente annotazione: si restituisce, atteso che un consigliere - ing. Pierpaolo Ruggero - ha ricevuto dall'Amministrazione comunale incarico quale libero professionista, in parte già liquidato e per il quale era stato chiesto dall'ufficio proponente un parere, vista l'incompatibilità degli incarichi al Segretario Generale.

Che con nota prot. 99392/6/4 del 18 aprile 2014 evidenziava la condizione terminale del mandato come consigliere.

Alla luce della rielezione del suddetto consigliere, si chiede di verificare l'incompatibilità citata ex art. 63 e l'eventuale opzione dell'ing. Pierpaolo Ruggero. Che con propria nota prot. 203480 del 16 settembre 2014, allegata e parte integrante, il dirigente del municipio, considerata la rielezione dell'ing. Ruggero nel Consiglio del municipio 2 ha richiesto parere del Segretario Generale del Comune di Bari per conoscere se nella fattispecie la condizione di consigliere dello stesso sia da ritenersi o meno compatibile con l'incarico prestato per conto dell'Amministrazione comunale di Bari ai sensi dell'art. 63 del testo unico degli enti locali. Che il Segretario Generale, con parere prot. 209031 del 23 settembre 2014 non ha ritenuto condivisibile la condotta descritta nella nota tenuta dalla ripartizione Ragioneria consistita nella sospensione della liquidazione del gettone di presenza dei consiglieri del municipio 2, emolumenti che, come noto, sono legati all'esercizio della carica di consigliere del municipio, suscettibile di sospensione solo in caso di decadenza per accertata incompatibilità dichiarata ai sensi dell'art. 69 del testo unico

degli enti locali dall'organo cui il cons. Ruggero appartiene, il Consiglio del municipio, rimettendo nel contempo il carteggio precedentemente intervenuto anche a sua firma.

Che con successiva prot. 212408 datata 26 settembre 2014 il direttore del municipio, nel richiamare la specifica regolamentazione dell'ente in materia di anticorruzione, richiedeva al Segretario Generale ulteriore parere nella sua veste di responsabile anticorruzione.

Che il Segretario Generale con parere trasmesso a mezzo e-mail del 29 settembre 2014 ha ritenuto che l'incompatibilità che si contesta al cons. Ruggero non rientra tra quelle previste dal decreto legislativo 39/2013, la cui competenza è ascrivibile al responsabile del piano anticorruzione, ma trattandosi di causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 2 del testo unico degli enti locali sia la contestazione che la pronuncia dell'eventuale decadenza competono al Consiglio del municipio ai sensi dell'art. 69 del testo unico degli enti locali.

Che peraltro tale pronuncia si rende obbligata avendo la Ragioneria comunale richiesto di

attivare la verifica dell'incompatibilità del cons. Ruggero.

Che il Segretario ha sottolineato inoltre che la relazione istruttoria delle deliberazioni del Consiglio del municipio 2 non può prescindere dalla documentazione inviata con nota 209031 del 23 settembre 2014, consistente nelle seguenti note e pareri:

- 1) nota protocollo 137510 del 10 giugno 2014, a firma del direttore di settore edilizia pubblica avv. Valla, indirizzata all'ing. Pierpaolo Ruggero, avente ad oggetto "onorario per incarico professionale per direzione lavori misura contabilità, coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale, con la quale la dirigente, nel richiamare l'art. 63 del decreto legislativo 267/2000 chiede al cons. Ruggero di precisazione la propria posizione in relazione all'eventuale situazione di incompatibilità prevista dalle norme.

- 2) Nota del cons. Ruggero datata 24 giugno 2014 trasmessa alla ripartizione stazione unica appaltante settore edilizia pubblica, che trasmette apposito parere legale dell'avv. Antonio Galantino datato 18 giugno 2014 con cui si argomentava l'assoluta assenza di incompatibilità dell'incarico con la posizione di consigliere circoscrizionale prima e municipale poi.
- 3) Nota protocollo 151039 del 27 giugno 2014, trasmessa dalla ripartizione stazione unica appaltante settore edilizia pubblica e al Segretario Generale con cui la dirigente del settore edilizia pubblica avv. Valla riteneva di condividere quanto affermato dall'avv. Antonio Galantino, richiedendo comunque ulteriore parere al signor Segretario Generale.
- 4) Parere del Segretario Generale protocollo 155572 del 3 luglio 2014, indirizzato al direttore del settore edilizia pubblica avv. Valla, con cui il Segretario Generale ha condiviso anch'egli quanto affermato dall'avv. Antonio Galantino, esprimendo parere favorevole. Dato atto che la situazione del cons. Ruggero non risulta mutata rispetto al parere favorevole espresso dal Segretario Generale con nota n.

1555572 del 3 luglio 2014, all'esito della verifica dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del testo unico degli enti locali condotti dalla ripartizione stazione unica appaltante.

Dato atto altresì che il Consiglio del municipio è l'unico organo deputato a pronunciarsi positivamente o negativamente sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità.

Visto l'art. 69 del testo unico degli enti locali che recita: "1) quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta; 2) l'Amministrazione locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute, o di incompatibilità; 3) omissis; 4) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità,

invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare; 5) qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio; 6) la deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio, notificata entro cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto; 7) le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore".

Questo è il testo della delibera, pertanto il Consiglio del municipio nel richiamare tutte le note con i protocolli che ho rispettivamente indicato, è chiamato in questo momento a deliberare sulla sussistenza o meno delle condizioni in merito alla situazione di incompatibilità o meno del cons. Ruggero nel ruolo di consigliere del municipio 2.

Prima di dichiarare aperta la seduta ricordo che tutti gli allegati che vi ho citato sono allegati e fanno parte integrante della

delibera, che sulla proposta di delibera è stato apposto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente di questo municipio, e il parere di regolarità contabile è omesso in quanto il presente provvedimento non comporta adempimenti di natura contabile.

La proposta di deliberazione che è rimessa all'esame del Consiglio conclude nel testo sottoposto all'esame per la non sussistenza, per i motivi che ho esposto in narrativa, a carico dell'ing. Pierpaolo Ruggero, di alcuna situazione di incompatibilità con il ruolo di consigliere del municipio 2. Questa proposta di deliberazione sarà trasmessa al Segretario Generale e alla ripartizione Ragioneria comunale per quanto di competenza. Pertanto dichiaro aperta la discussione, se vi sono interventi. Cons. Damiani prego.

Cons. Damiani

Presidente vista l'istruttoria, la dettagliata istruttoria fornita al Consiglio, sussiste il parere del Segretario Generale e quindi il parere della carica più rilevante dell'Amministrazione comunale, quella del nostro direttore amministrativo, il parere del

dirigente del settore pubblico, ovviamente sul piano squisitamente amministrativo non sussistendo nessuno degli elementi per i quali poter indicare la incompatibilità del cons. Ruggero rispetto alle sue funzioni di consigliere, noi del Partito Democratico ovviamente voteremo a favore della sua compatibilità e quindi a favore di questa delibera.

Mi permetto di esprimere anche qualche parola dal punto di vista personale, ritengo di dover manifestare al cons. Ruggero la piena fiducia da parte del nostro gruppo, perché sotto il profilo personale non è mai venuta meno, sotto il profilo politico lo riteniamo - pur appartenendo egli alla minoranza consiliare - lo riteniamo una risorsa per il nostro territorio, per il nostro Consiglio.

Tra l'altro, conoscendolo in cinque anni, abbiamo avuto modo di conoscerci, qualora ci fossero stati degli elementi di incompatibilità secondo me sarebbe stato lui il primo a non sottovalutarli e a prendersi le sue dovute responsabilità. Grazie.

Presidente

Grazie cons. Damiani. Ci sono ulteriori interventi? Cons. Iannone prego.

Cons. Iannone

Dopo aver letto attentamente tutta la delibera, per noi, per quanto ci riguarda non c'è assolutamente nessun tipo di incompatibilità, quindi noi voteremo sicuramente a favore per la sua compatibilità. Dal punto di vista personale io ho conosciuto il cons. Pierpaolo nella campagna elettorale e della sua onestà, e della sua anche onestà intellettuale non ho nessun dubbio. Per cui il nuovo Centrodestra darà parere favorevole perché lui rimanga nel Consiglio di questo municipio. Grazie.

Presidente

Grazie consigliere. Sia dato atto al verbale che alle ore 13.40 entrano i consiglieri Putignano e Salemmi. Prego cons. Schirone.

Cons. Schirone (il malfunzionamento del microfono non consente la trascrizione precisa) ... esprimiamo la piena solidarietà nei confronti del collega Pierpaolo, che condividiamo

pienamente quella che è stata abbondantemente la
.. che Pierpaolo ha presentato all'interno del
municipio, riconosciamo ... l'onestà di Pierpaolo
Ruggero, non solo professionale ma anche
intellettuale. Quindi noi siamo assolutamente
favorevoli e sosteniamo per quanto ci compete
Pierpaolo Ruggero. Grazie.

Presidente

Grazie cons. Schirone. Vi sono ulteriori
interventi? Diamo anche atto a verbale,
cortesemente, che è uscito il cons. Romito. A
questo punto non vi sono ulteriori interventi,
dichiaro chiusa la discussione. Poniamo in
votazione la proposta di delibera avente ad
oggetto "sussistenza o meno a carico dell'ing.
Pierpaolo Ruggero di eventuali situazioni di
compatibilità con il ruolo di consigliere del
municipio 2".

Chi è favorevole? L'unanimità dei presenti.

Vi sono voti contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

La proposta di deliberazione è approvata
all'unanimità.

Secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto la "proposta di deliberazione avente ad oggetto "sussistenza o meno a carico dell'ing. Pierpaolo Ruggero di eventuali situazioni di compatibilità con il ruolo di consigliere del municipio 2".

Diamo atto che si allontana il cons. Ruggero.

Premesso che in data 15 settembre 2014 la ripartizione Ragioneria, ufficio mandati, ha restituito alla direzione del municipio la proposta di determinazione n. 2014/402/00093 ad oggetto "atto di liquidazione per corresponsione gettone di presenza in favore dei consiglieri del municipio 2 per la partecipazione ai lavori di Consiglio, Commissioni, dei mesi di luglio e agosto 2014, con la seguente annotazione: si restituisce, atteso che un consigliere - ing. Pierpaolo Ruggero - ha ricevuto dall'Amministrazione comunale incarico quale libero professionista, in parte già liquidato e per il quale era stato chiesto dall'ufficio proponente un parere, vista l'incompatibilità degli incarichi al Segretario Generale.

Che con nota prot. 99392/6/4 del 18 aprile 2014 evidenziava la condizione terminale del mandato come consigliere.

Alla luce della rielezione del suddetto consigliere, si chiede di verificare l'incompatibilità citata ex art. 63 e l'eventuale opzione dell'ing. Pierpaolo Ruggero. Che con propria nota prot. 203480 del 16 settembre 2014, allegata e parte integrante, il dirigente del municipio, considerata la rielezione dell'ing. Ruggero nel Consiglio del municipio 2 ha richiesto parere del Segretario Generale del Comune di Bari per conoscere se nella fattispecie la condizione di consigliere dello stesso sia da ritenersi o meno compatibile con l'incarico prestato per conto dell'Amministrazione comunale di Bari ai sensi dell'art. 63 del testo unico degli enti locali. Che il Segretario Generale, con parere prot. 209031 del 23 settembre 2014 non ha ritenuto condivisibile la condotta descritta nella nota tenuta dalla ripartizione Ragioneria consistita nella sospensione della liquidazione del gettone di presenza dei consiglieri del municipio 2, emolumenti che, come noto, sono legati all'esercizio della carica di consigliere del municipio, suscettibile di sospensione solo in caso di decadenza per accertata incompatibilità dichiarata ai sensi dell'art. 69 del testo unico

degli enti locali dall'organo cui il cons. Ruggero appartiene, il Consiglio del municipio, rimettendo nel contempo il carteggio precedentemente intervenuto anche a sua firma.

Che con successiva prot. 212408 datata 26 settembre 2014 il direttore del municipio, nel richiamare la specifica regolamentazione dell'ente in materia di anticorruzione, richiedeva al Segretario Generale ulteriore parere nella sua veste di responsabile anticorruzione.

Che il Segretario Generale con parere trasmesso a mezzo e-mail del 29 settembre 2014 ha ritenuto che l'incompatibilità che si contesta al cons. Ruggero non rientra tra quelle previste dal decreto legislativo 39/2013, la cui competenza è ascrivibile al responsabile del piano anticorruzione, ma trattandosi di causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 2 del testo unico degli enti locali sia la contestazione che la pronuncia dell'eventuale decadenza competono al Consiglio del municipio ai sensi dell'art. 69 del testo unico degli enti locali.

Che peraltro tale pronuncia si rende obbligata avendo la Ragioneria comunale richiesto di

attivare la verifica dell'incompatibilità del cons. Ruggero.

Che il Segretario ha sottolineato inoltre che la relazione istruttoria delle deliberazioni del Consiglio del municipio 2 non può prescindere dalla documentazione inviata con nota 209031 del 23 settembre 2014, consistente nelle seguenti note e pareri:

- 1) nota protocollo 137510 del 10 giugno 2014, a firma del direttore di settore edilizia pubblica avv. Valla, indirizzata all'ing. Pierpaolo Ruggero, avente ad oggetto "onorario per incarico professionale per direzione lavori misura contabilità, coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione e redazione del certificato di collaudo per lavori di manutenzione ordinaria non programmata e ordinaria programmata degli impianti di sollevamento a servizio degli asili nido, scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale, con la quale la dirigente, nel richiamare l'art. 63 del decreto legislativo 267/2000 chiede al cons. Ruggero di precisazione la propria posizione in relazione all'eventuale situazione di incompatibilità prevista dalle norme.

- 2) Nota del cons. Ruggero datata 24 giugno 2014 trasmessa alla ripartizione stazione unica appaltante settore edilizia pubblica, che trasmette apposito parere legale dell'avv. Antonio Galantino datato 18 giugno 2014 con cui si argomentava l'assoluta assenza di incompatibilità dell'incarico con la posizione di consigliere circoscrizionale prima e municipale poi.
- 3) Nota protocollo 151039 del 27 giugno 2014, trasmessa dalla ripartizione stazione unica appaltante settore edilizia pubblica e al Segretario Generale con cui la dirigente del settore edilizia pubblica avv. Valla riteneva di condividere quanto affermato dall'avv. Antonio Galantino, richiedendo comunque ulteriore parere al signor Segretario Generale.
- 4) Parere del Segretario Generale protocollo 1555572 del 3 luglio 2014, indirizzato al direttore del settore edilizia pubblica avv. Valla, con cui il Segretario Generale ha condiviso anch'egli quanto affermato dall'avv. Antonio Galantino, esprimendo parere favorevole. Dato atto che la situazione del cons. Ruggero non risulta mutata rispetto al parere favorevole espresso dal Segretario Generale con nota n.

1555572 del 3 luglio 2014, all'esito della verifica dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del testo unico degli enti locali condotti dalla ripartizione stazione unica appaltante.

Dato atto altresì che il Consiglio del municipio è l'unico organo deputato a pronunciarsi positivamente o negativamente sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità.

Visto l'art. 69 del testo unico degli enti locali che recita: "1) quando successivamente all'elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifici successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta; 2) l'Amministrazione locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute, o di incompatibilità; 3) omissis; 4) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità,

invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare; 5) qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio; 6) la deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio, notificata entro cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto; 7) le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore".

Questo è il testo della delibera, pertanto il Consiglio del municipio nel richiamare tutte le note con i protocolli che ho rispettivamente indicato, è chiamato in questo momento a deliberare sulla sussistenza o meno delle condizioni in merito alla situazione di incompatibilità o meno del cons. Ruggero nel ruolo di consigliere del municipio 2.

Prima di dichiarare aperta la seduta ricordo che tutti gli allegati che vi ho citato sono allegati e fanno parte integrante della

delibera, che sulla proposta di delibera è stato apposto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente di questo municipio, e il parere di regolarità contabile è omesso in quanto il presente provvedimento non comporta adempimenti di natura contabile.

La proposta di deliberazione che è rimessa all'esame del Consiglio conclude nel testo sottoposto all'esame per la non sussistenza, per i motivi che ho esposto in narrativa, a carico dell'ing. Pierpaolo Ruggero, di alcuna situazione di incompatibilità con il ruolo di consigliere del municipio 2. Questa proposta di deliberazione sarà trasmessa al Segretario Generale e alla ripartizione Ragioneria comunale per quanto di competenza. Pertanto dichiaro aperta la discussione, se vi sono interventi. Cons. Damiani prego.

Cons. Damiani

Presidente vista l'istruttoria, la dettagliata istruttoria fornita al Consiglio, sussiste il parere del Segretario Generale e quindi il parere della carica più rilevante dell'Amministrazione comunale, quella del nostro direttore amministrativo, il parere del

dirigente del settore pubblico, ovviamente sul piano squisitamente amministrativo non sussistendo nessuno degli elementi per i quali poter indicare la incompatibilità del cons. Ruggero rispetto alle sue funzioni di consigliere, noi del Partito Democratico ovviamente voteremo a favore della sua compatibilità e quindi a favore di questa delibera.

Mi permetto di esprimere anche qualche parola dal punto di vista personale, ritengo di dover manifestare al cons. Ruggero la piena fiducia da parte del nostro gruppo, perché sotto il profilo personale non è mai venuta meno, sotto il profilo politico lo riteniamo - pur appartenendo egli alla minoranza consiliare - lo riteniamo una risorsa per il nostro territorio, per il nostro Consiglio.

Tra l'altro, conoscendolo in cinque anni, abbiamo avuto modo di conoscerci, qualora ci fossero stati degli elementi di incompatibilità secondo me sarebbe stato lui il primo a non sottovalutarli e a prendersi le sue dovute responsabilità. Grazie.

Presidente

Grazie cons. Damiani. Ci sono ulteriori interventi? Cons. Iannone prego.

Cons. Iannone

Dopo aver letto attentamente tutta la delibera, per noi, per quanto ci riguarda non c'è assolutamente nessun tipo di incompatibilità, quindi noi voteremo sicuramente a favore per la sua compatibilità. Dal punto di vista personale io ho conosciuto il cons. Pierpaolo nella campagna elettorale e della sua onestà, e della sua anche onestà intellettuale non ho nessun dubbio. Per cui il nuovo Centrodestra darà parere favorevole perché lui rimanga nel Consiglio di questo municipio. Grazie.

Presidente

Grazie consigliere. Sia dato atto al verbale che alle ore 13.40 entrano i consiglieri Putignano e Salemmi. Prego cons. Schirone.

Cons. Schirone (il malfunzionamento del microfono non consente la trascrizione precisa) ... esprimiamo la piena solidarietà nei confronti del collega Pierpaolo, che condividiamo

pienamente quella che è stata abbondantemente la
... che Pierpaolo ha presentato all'interno del
municipio, riconosciamo ... l'onestà di Pierpaolo
Ruggero, non solo professionale ma anche
intellettuale. Quindi noi siamo assolutamente
favorevoli e sosteniamo per quanto ci compete
Pierpaolo Ruggero. Grazie.

Presidente

Grazie cons. Schirone. Vi sono ulteriori
interventi? Diamo anche atto a verbale,
cortesemente, che è uscito il cons. Romito. A
questo punto non vi sono ulteriori interventi,
dichiaro chiusa la discussione. Poniamo in
votazione la proposta di delibera avente ad
oggetto "sussistenza o meno a carico dell'ing.
Pierpaolo Ruggero di eventuali situazioni di
compatibilità con il ruolo di consigliere del
municipio 2".

Chi è favorevole? L'unanimità dei presenti.

Vi sono voti contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

La proposta di deliberazione è approvata
all'unanimità.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Dammacco

IL DIRIGENTE
F.to Mario Marchillo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Municipio
Mario Marchillo

Bari, 19/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 19/11/2014 al 03/12/2014.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>